

N. 1713

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori GRECO e MUNGARI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1996**

---

Nuove norme in favore dei minorati uditivi

---

ONOREVOLI SENATORI. - La materia degli *handicap* uditivi trova una frammentaria regolamentazione in diverse fonti legislative, quali le leggi 10 febbraio 1962, n. 65; 18 marzo 1968, n. 388; 26 maggio 1970, n. 381; 18 dicembre 1972, n. 854; nonché il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93, e la legge 21 novembre 1988, n. 508.

Questa specifica disciplina rientra in una normativa più generale tendente a tutelare le persone portatrici di qualsiasi tipo di *handicap*.

L'assistenza legislativamente garantita ai «sordomuti» è sostanzialmente di tipo economico, concretandosi nella erogazione agli aventi diritto di un assegno mensile e di una indennità di comunicazione a favore dei sordi prelinguali, soggetta ad adeguamento automatico.

La svolta normativa è avvenuta con la legge quadro sull'*handicap* del 5 febbraio 1992, n. 104, che mira alla integrazione dei portatori di *handicap* sotto il profilo dell'inserimento scolastico, lavorativo e sociale, e, inoltre, fissa i criteri per il finanziamento delle prestazioni da erogarsi a favore dei beneficiari della legge.

Al momento, però, ai disabili e agli handicappati in generale non è assicurata dalla legge un livello di assistenza e di integrazione sociale tale da garantire una pari dignità umana, senza distinzioni di condizioni personali, necessaria per una crescita globale della società civile.

Con riferimento ai non udenti, si osserva che trattasi di soggetti con problematiche particolari, il più delle volte poco conosciute e molte di esse risolvibili con piccoli facili interventi innovativi - o semplicemente modificativi.

La finalità del presente disegno di legge è proprio quella di assicurare una maggiore tutela a questa speciale categoria di persone handicappate, non soltanto sotto l'aspetto esclusivamente economico ma anche sotto quello del rispetto della dignità nel contesto sociale.

L'iniziativa mira, innanzitutto, (articolo 1) a meglio qualificare sul piano medico-fisiologico la patologia della sordità congenita o acquisita in età infantile e nello stesso tempo per ovviare ai residuali pregiudizi e discriminazioni che tuttora sottostanno al termine di «*sordomuto*» adoperato nel linguaggio comune e anche nel nostro ordinamento per indicare chi è affetto da siffatta patologia.

È un termine questo che, purtroppo, sul piano pratico, per ragioni storico-culturale ancora non del tutto superate, almeno in alcuni ambienti, è fonte tuttora di situazioni emarginanti.

In ogni caso, al di sopra di queste pur non trascurabili considerazioni e oltre che per una esigenza di armonizzazione del nostro ordinamento con quelli dei Paesi europei più evoluti, il rifiuto del termine «*sordomuto*» è dettato anche, e soprattutto, da ragioni di una qualificazione clinica e sociale più appropriata.

Ed invero, mentre tale termine di fatto induce a ritenere come esistente una connessione fisico-patologica tra sordità e mutismo nel soggetto sordo, sul piano scientifico è universalmente riconosciuto che non esiste alcuna categoria patologica configurabile come «*sordomutismo*», posto che nella normalità dei casi il bambino sordo ha intatte le potenzialità del suo apparato vocale, ancorchè la parola non possa essere da lui acquisita per via normale.

Ma questa incapacità discende unicamente dalla impossibilità sensoriale di percepire i suoni e, quindi, di riprodurli.

Sicchè, da un punto di vista medico-fisiologico, chi è affetto dalla invalidità in questione andrebbe più propriamente qualificato «*sordo preverbale*», ove l'aggettivo «*verbale*» sta a significare (dal latino *verbum*) parola e il prefisso «*pre*» specifica in maniera inequivocabile che la sordità preesiste alla parola.

La nuova terminologia non darebbe luogo ad alcun inconveniente interpretativo sul piano della tecnica legislativa vigente, posto che sia la legge 26 maggio 1970, n. 381, che la legge 2 aprile 1968, n. 482, postulano per la loro applicazione la sordità e l'incapacità di apprendere per via normale il linguaggio (l'articolo 1 della legge n. 381 del 1970, infatti, stabilisce che «Agli effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

La qualifica dell'*handicap*, cioè, è data dalla sordità congiunta alla difficoltà all'apprendimento del linguaggio, per essere la patologia congenita ovvero acquisita in età evolutiva. Se la sordità interviene in età successiva, il linguaggio dovrebbe già essere appreso e, ove la causa sia la guerra o il lavoro, il sordo potrebbe trovare considerazione nel quadro generale delle invalidità civili.

Con un secondo gruppo di previsioni normative (dall'articolo 2 all'articolo 11), la proposta mira all'affermazione del principio della equiparazione della indennità di comunicazione per i sordi prelinguali - la categoria, per fortuna, meno numerosa degli handicappati protetti - a quella di accompagnamento per i ciechi.

Non è, infatti, giusto riservare un trattamento che rasenta un terzo di quello assicurato agli altri invalidi gravi a soggetti che, come i sordi, hanno bisogno di accompagnatori o interpreti qualificati.

Inoltre, la persona con un *handicap* uditivo oggi legittimamente aspira ad una dignitosa vita relazionale e lavorativa. Oggi, purtroppo, in Italia la persona non udente non comunica praticamente con nessuna istituzione e di fronte ai telefoni pubblici non gli

è concessa la possibilità di comunicare un ritardo, una malattia, una richiesta di aiuto, di soccorso... Eppure la tecnologia della telecomunicazione, per le comunicazioni a distanza, offre costosi apparecchi (DTS, Dispositivo telefonico per sordi) che potrebbero sopperire all'isolamento sensoriale uditivo totale.

Senza queste maggiori ed ulteriori provvidenze i non udenti rischiano di vivere tristemente isolati dalle comunicazioni sociali ed interpersonali.

In una terza parte della proposta, con una sola norma a carattere interpretativo (articolo 12) e come tale, al pari dell'articolo 1, non comportante alcun onere finanziario, si intende ovviare a perplessità e dubbi che potrebbero sorgere - in mancanza di specificazione nella nuova legge - sulla applicazione anche agli invalidi civili e ai sordi, dell'assegno sociale fissato per l'anno 1996 in lire 6.240.000, pari a lire 480.000 mensili per tredici mensilità, istituito per cittadini ultrasessantacinquenni dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», e che è venuto a sostituire la pensione sociale prevista dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

Con le previsioni di cui agli articoli 13 e 14 si intende rendere operanti le finalità previste dalla legge-quadro sull'*handicap* n. 104 del 1992 e contemplate in particolare negli articoli 5, 8, 9, in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 13 e 38 della stessa legge.

La particolare minorazione dei sordi prelinguali richiede interventi specialistici per la fornitura di attrezzature, per la consulenza psico-pedagogica a docenti e famiglie, per gli interventi riabilitativi atti ad educare non udenti all'autonomia di lavoro.

Trattasi di misure che non possono essere previste ed organizzate nè a livello comunale nè a livello di unità sanitaria locale sia per l'esiguo numero degli assistiti che per la complessità degli stessi interventi.

In particolare, il trattamento logoterapico, la scelta e l'adattamento personalizzato

delle protesi, esigono una elevata competenza clinico-pedagogica.

La riabilitazione del minorato nell'udito può essere effettuata soltanto da personale specificamente formato e l'insegnamento di abilità peculiari non può certamente avvenire all'interno del normale circuito scolastico.

Tanto premesso, deve escludersi che l'«unità di territorio» capace di assicurare tali servizi sia il comune o l'unità sanitaria locale, perchè in questo ambito l'intervento avrebbe come destinataria una o poche unità. Anche l'ambito provinciale sarebbe antieconomico.

È opportuno far ricorso a strutture di livello regionale o interregionale e, in mancanza al presente di centri pubblici, si appalesa necessario, in linea anche a quanto consentito dall'articolo 38 della legge n. 104 del 1992, affidare i servizi in esame al «Centro psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati sensoriali», costituito dall'Ente nazionale sordomuti, titolare delle funzioni di rappresentanza della categoria dei sordi prelinguali e di tutela ai fini della integrazione sociale.

Il Centro, senza fini di lucro, si articola in un Centro nazionale ed in Centri regionali o interregionali.

Le funzioni dei Centri sono varie:

a) fornitura di consulenza scientifica; attività di ricerca psicopedagogica; promozione di corsi di formazione per specialisti delle problematiche connesse con la minorazione uditiva (Centro nazionale);

b) prestazioni di cui alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992 e dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990; costituzione di *équipes* di specialisti dell'educazione e della riabilitazione promozione di corsi di aggiornamento per operatori interni ed esterni, nonchè per insegnanti curricolari e di sostegno; servizi di consulenza e di assistenza alle fami-

glie e collaborazione specialistica alla scuola e alle altre istituzioni che si occupano della formazione degli alunni minorati nell'udito; pareri sulla scelta degli ausili tecnici; promozione di soggiorni estivi o invernali, al fine di favorire le occasioni di convivenza e di scambi di esperienze; svolgimento di ogni altra attività utile a rendere efficace l'azione di supporto all'integrazione scolastica e sociale dei sordi prelinguali (Centri regionali o interregionali).

Infine, l'articolo 15 è finalizzato a riconoscere all'Ente nazionale protezione ed assistenza sordomuti la natura di ente privato di interesse pubblico.

A tal proposito devesi ricordare che l'ENS ha avuto natura di persona giuridica di diritto pubblico sino al decentramento regionale disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, quando, insieme ad altre associazioni storiche rappresentative di categorie di invalidi, è stato trasformato in ente morale di diritto privato. Tuttavia, a tutte queste associazioni sono stati confermati compiti associativi già previsti prima della trasformazione; compiti ritenuti dalla stessa Corte dei conti giuridicamente, socialmente e moralmente rilevanti.

Come le altre storiche associazioni, quindi, esso rientra nel novero di quegli enti che presentano profili pubblicistici, in ragione del perseguimento di interessi che riguardano una intera categoria di soggetti e non soltanto gli iscritti.

Il proposto riconoscimento consentirebbe all'ENS di esplicare una più incisiva azione fiancheggiatrice a quella dei pubblici poteri, per la tutela degli interessi della categoria dei minorati uditivi.

L'articolo 16 del disegno di legge provvede alla previsione della copertura finanziaria per quelle misure ed interventi che comportano un costo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto», come definito nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, viene sostituito con l'espressione «sordo preverbale». A tutti gli effetti di legge devono considerarsi «sordi preverbali» i soggetti affetti da «sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva».

## Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'indennità di comunicazione erogata ai sordi preverbali ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associative. Eventuali contributi sono volontari.

## Art. 3.

1. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

## Art. 4.

1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei sordi preverbali, in particolare garan-

tendo il diritto alla comunicazione, è istituito l'albo professionale degli interpreti del linguaggio dei segni e dei sistemi comunicativi ad esso affini.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, definisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di costituzione e di tenuta dell'albo di cui al comma 1; il decreto deve, comunque, prevedere:

a) la definizione delle articolazioni territoriali dell'albo;

b) la specificazione dei requisiti necessari per l'iscrizione;

c) la identificazione degli organi responsabili della tenuta e del controllo dell'albo;

d) la definizione delle sanzioni disciplinari;

e) la definizione di un codice deontologico per gli iscritti.

#### Art. 5.

1. Ai fini di cui alla presente legge le regioni, nell'ambito delle competenze loro attribuite ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono tenute a dare priorità all'attuazione degli interventi per la prevenzione e la diagnosi precoce di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 104 del 1992, in particolare per quanto concerne gli interventi diretti ai soggetti di cui alla presente legge.

#### Art. 6.

1. Le attività lavorative dei sordi preverbalmente assunti ai sensi delle leggi 13 marzo 1958, n. 308, e 2 aprile 1968, n. 482, sono considerate particolarmente usuranti.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto, a richiesta, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private, utile ai soli fini previdenziali e di quiescenza.

## Art. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono tenuti ad istituire un numero verde, collegato con un apparecchio D.T.S. (dispositivo telefonico per sordomuti - *text telephone*), tutti i centralini telefonici di:

- a) ministeri;
- b) organi costituzionali;
- c) regioni;
- d) province, comuni ed altri enti locali;
- e) ospedali e servizi di pronto soccorso;
- f) unità sanitarie locali;
- g) servizio segnalazione guasti e dispersioni della società italiana per il gas (ITAL-GAS);
- h) aziende locali per l'erogazione dell'acqua (Servizio segnalazione guasti);
- i) servizio segnalazione guasti dell'ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono tenuti a fornirsi di apparecchi D.T.S. i numeri gratuiti di pronto intervento di:

- a) carabinieri;
- b) vigili del fuoco;
- c) soccorso stradale dell'Automobile club d'Italia.

3. Alle società ed associazioni che intendono installare una linea con apparecchi D.T.S. si applica una riduzione pari al 10 per cento del canone di abbonamento telefonico.

## Art. 8.

1. Ai soggetti disabili ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono concessi i seguenti benefici:

- a) riconoscimento di un massimo di 700 scatti gratuiti ogni bimestre;
- b) riduzione del 50 per cento dei canoni di abbonamento telefonico e radiotelevisivo.

2. I benefici di cui al comma 1, lettera a), si applicano limitatamente ad una utenza domestica per ogni individuo affetto da sor-

dità congenita o acquisita durante l'età evolutiva.

#### Art. 9.

1. La società concessionaria del servizio telefonico pubblico garantisce, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche collegate con apparecchi D.T.S. un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti.

#### Art. 10.

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico deve includere, in corrispondenza delle linee collegate con apparecchi D.T.S., un apposito simbolo consistente in un orecchio barrato su campo blu.

#### Art. 11.

1. Gli oneri derivanti dall'acquisto degli apparecchi D.T.S. rimangono integralmente a carico delle singole amministrazioni. Limitatamente al costo delle linee con numero verde, lo Stato partecipa con un contributo pari al 50 per cento del costo stesso.

#### Art. 12.

1. L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve intendersi nel senso che per la concessione dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, si applica il limite previsto per la concessione dell'assegno sociale e che tale assegno è corrisposto, in sostituzione della pensione sociale erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), agli invalidi civili e ai sordi ultrasessantacinquenni a norma dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970,



n. 381, e dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, applicando i limiti massimi di reddito individuale previsti per la categoria di appartenenza, senza considerare il reddito dell'eventuale coniuge.

Art. 13.

1. A decorrere dall'anno 1997 è concesso, dietro rendicontazione, al Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati uditivi, costituito dall'Ente nazionale sordomuti (ENS), un contributo massimo annuo di lire 5 miliardi per lo svolgimento delle funzioni di supporto all'integrazione scolastica.

Art. 14.

1. L'attività del Centro di supporto psicopedagogico all'integrazione scolastica dei soggetti minorati uditivi è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

1. L'Ente nazionale protezione ed assistenza sordi è considerato ente di interesse nazionale. Esso svolge i compiti di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è consultato in merito alla presentazione di provvedimenti legislativi riguardanti la categoria dei non udenti.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annui per le indennità e le agevolazioni di comunicazione a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro; per il contributo di cui all'articolo 13 si provvede per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispon-

dente riduzione, per l'ammontare di lire 5 miliardi annui, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



